

N. R.G. 1212-1/2024



Sentenza 19/2025

Repertorio 23/2025

*Liquidazione 6/2025
controllata*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Stefano Cardinali

Presidente

dott. Vittorio Carlomagno

Giudice rel.

dott. Claudio Tedeschi

Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento iscritto al n. 1212-1/24 P.U., su ricorso depositato il 5/08/24 da **CAMPAGNA Antonello**, c.f. CMPNNL78P23H501R, rappresentato e difeso dall'avv. **Biancamaria Zito**,

con l'assistenza dell'Organismo di Composizione ISCOS "ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE", in persona dell'avv. **Caterina Giarmoleo**,
avente oggetto: liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli articoli 268 e seguenti del D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 4, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

1.

Il sig. **CAMPAGNA** con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione ISCOS "ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE", ha chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.

L'OCC, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha nominato l'avv. **Caterina Giarmoleo**, che ha accettato, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi.

Il sig. **CAMPAGNA**, con l'assistenza dell'OCC, ha quindi depositato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi degli articoli 268 e ss. CCII, deducendo a tal fine:

di non essere soggetto a procedura concorsuali perché non avente la qualifica di imprenditore e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento determinata dalla perdita del lavoro da parte del coniuge e dai problemi di salute che hanno interessato il nucleo familiare, che comprende quattro figli di cui due minori;

che la complessiva esposizione debitoria ammonta ad € 121.304,06,



di non avere beneficiato in precedenza dell'esdebitazione e di non avere subito condanne relative ai reati e i delitti di cui all'articolo 280 C.C.I.I.

2.

L'attivo disponibile è costituito dal reddito di lavoro del ricorrente, pari a circa € 1100,00 mensili, da un motoveicolo e da una automobile.

Il ricorso ipotizza che la somma concretamente disponibile per i creditori riveniente dal reddito, detratta la quota destinata al sostentamento proprio e della famiglia, possa essere pari a € 24600,00, sufficiente ad assicurare una soddisfazione non irrisoria dei loro crediti. L'OCC ha redatto la relazione particolareggiata allegata al ricorso ed ha espresso valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e della connessa situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente:

sussiste in ragione del luogo di residenza dell'istante la competenza di questo tribunale ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII;

dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta che il ricorrente abbia dato in precedenza avvio a procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

il ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, risulta aver esaurientemente e realisticamente illustrato la propria situazione reddituale patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria a suo onere, l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII costituente presupposto per l'apertura della liquidazione controllata.

La determinazione dell'importo mensile del reddito sottratto alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare del ricorrente si deve rimettere a successiva determinazione del giudice delegato designato.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. **CAMPAGNA Antonello**;

-nomina giudice delegato il dott. Vittorio Carlomagno;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Caterina Giarmoleo ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;



- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.01.25.

Il Giudice Estensore

dott. Vittorio Carlomagno

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali

